

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	43
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	45
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Federazione Unitaria Stampa Italiana all'Estero (FUSIE), sulla promozione e la tutela dell'informazione italiana all'estero .....	45

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

#### Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

**C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad

esprimere un parere alla I Commissione sulle parti di competenza contenute nel testo unificato delle proposte di legge in titolo, recanti Disposizioni in materia di conflitti di interesse, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito.

Osserva che si tratta di una materia disciplinata per la prima volta nella XIV legislatura con l'approvazione della legge n. 215 del 2004, la cosiddetta « legge Fratini », ma su cui il Parlamento non ha mai cessato di elaborare ulteriori proposte normative, fino al risultato odierno, frutto di un lavoro avviato dalla I Commissione nel maggio 2014.

Evidenzia che la maggiore distinzione tra il testo in esame e la disciplina vigente risiede nel fatto che il concetto di conflitto di interessi qui proposto opera su un piano che può dirsi preventivo, mentre la disciplina vigente tende a dispiegare i suoi effetti *ex post*.

Sottolinea, poi, che il provvedimento, che peraltro abroga parzialmente la legge del 2004, ridisciplina la gestione del conflitto di interessi dei titolari di cariche politiche che, «nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati» (articolo 1). I destinatari delle nuove disposizioni sono, inoltre, i titolari di cariche di governo nazionale – inclusi ovviamente i ministri, i viceministri e i sottosegretari – nonché i titolari di cariche di governo regionale, i membri del Parlamento e i consiglieri regionali (articolo 2).

Sottolinea che quanto alla definizione di conflitto di interesse, si deve guardare al dettato dell'articolo 2, laddove si precisa che il titolare di una carica di governo è in conflitto di interessi quando sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Pone ancora in rilievo che il testo all'esame della Commissione contempla stringenti obblighi dichiarativi, con un elenco tassativo di situazioni di incompatibilità, nell'osservanza di una tempistica più ridotta a confronto di quella attuale ed estendendo la platea dei soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni. Anche il sistema di individuazione dei casi di incompatibilità è più stringente se confrontato a quello previsto dalla normativa in vigore.

Sui profili di competenza della Commissione, segnala che nella norma relativa agli obblighi dichiarativi a carico di titolari di cariche di governo nazionali, di cui all'articolo 5, comma 2, si precisa che le dichiarazioni si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, detenuti o svolti all'estero. Analoga estensione vige in tema di incompatibilità, di cui all'articolo 6, comma 2, laddove si specifica che essa sussiste anche quando le cariche, le attività e in ogni caso le funzioni siano svolte o ricoperte all'estero.

Osserva, quindi, che deriva da tali specificazioni la particolare delicatezza degli accertamenti, adempimenti e delle misure che in tali casi incombono sull'Autorità di vigilanza, e ciò anche ai fini dell'istituto dell'affidamento in gestione fiduciaria dei beni del soggetto gravato da conflitto di interesse o per la disciplina fiscale delle eventuali plusvalenze realizzate attraverso operazioni di dismissione dei valori mobiliari in regime di gestione fiduciaria o direttamente dall'interessato.

A tal proposito evidenzia come esemplificativa di tale complessità la norma di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 5 secondo cui Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, per le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle Entrate.

È da ritenere che l'Autorità di vigilanza dovrà provvedere a svolgere i propri compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo, nonché ai fini delle eventuali misure da assumere nei casi di beni, che per attività patrimoniali detenuti all'estero e per cariche, attività, funzioni, svolte o ricoperte all'estero.

Evidenzia, infine, la rilevante novità riguardante le modalità di selezione dei componenti dell'Autorità di vigilanza, individuata nella già esistente Autorità garante della concorrenza e del mercato, laddove ad un procedimento di nomina fino ad oggi affidato ai soli Presidenti delle Camere subentrerebbe l'elezione del presidente e dei quattro componenti dell'Autorità da parte delle Assemblee della Camera e del Senato, con positive conseguenze in termini di garanzia per il ruolo dell'opposizione parlamentare ai fini di una questione dirimente quale è il conflitto di interessi.

Alla luce di quanto qui illustrato, presenta pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva in modo unanime la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 8.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 9.

**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL  
MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza  
del presidente Fabio PORTA.*

**Audizione di rappresentanti della Federazione Unitaria Stampa Italiana all'Estero (FUSIE), sulla promozione e la tutela dell'informazione italiana all'estero.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.30.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 ed abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge C. 275 e abb., recante Disposizioni in materia di conflitti di interessi;

condiviso l'impianto complessivo del provvedimento, finalizzato ad una disciplina più stringente in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche politiche;

esaminata, in particolare, la norma, di cui all'articolo 5, comma 2, finalizzata ad includere, ai fini degli obblighi dichiarativi, i beni, le attività patrimoniali, le cariche e le altre attività, detenuti o svolti all'estero, come pure il richiamo operato in tema di incompatibilità, di cui al successivo articolo 6, comma 2, laddove si

specifica che essa sussiste anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni siano svolte o ricoperte all'estero;

preso atto, inoltre, dei compiti di indagine, di verifica, di accertamento e controllo attribuiti all'Autorità di vigilanza, di cui all'articolo 5, comma 6-*bis*, da cui emerge la delicatezza e complessità del relativo esercizio nel caso di beni o attività detenuti e svolte all'estero;

ritenuto opportuno che l'Autorità di vigilanza possa comunque efficacemente esercitare i sopra citati compiti, anche ai fini delle eventuali misure da assumere, nei casi di beni e attività patrimoniali detenuti all'estero e per cariche, attività, funzioni, svolte o ricoperte all'estero,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**